



Diritto & Fisco

RISTRUTTURARE
CASA

in edicola con



Disponibile anche su
www.classedonamenti.com

OIC 33

Bilanci con data transizione

DI ROSA BIANCOLLI E
FRANCESCO SPURIO

Bilanci dalla data di transizione, con indicazione in nota integrativa. Nella giornata di ieri, l'OIC (l'Organismo Italiano di Contabilità) ha approvato in via definitiva il nuovo principio OIC 33, che disciplina le modalità per il passaggio ai principi contabili nazionali di tutti quei soggetti che provengono da regole contabili diverse (non solo IAS/IFRS adopter). In concreto, il documento fornisce indicazioni su come redigere il primo bilancio secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali. Alla base di questo primo bilancio, l'Organismo indica il principio di retroattività. In generale, la società è tenuta ad applicare i principi contabili nazionali a partire dalla data di transizione (ossia la data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali). A questa regola sono comunque previste alcune eccezioni (contenute nell'Appendice A dell'OIC 33).

Infatti, nonostante la transizione, è possibile (ma non obbligatorio, trattandosi di una facoltà) continuare ad utilizzare il set di regole precedenti, quando l'applicazione degli OIC sia impedita nonostante ogni ragionevole sforzo, oppure ciò sia eccessivamente oneroso (non portando a vantaggi informativi proporzionati allo sforzo) o irrilevante (quando l'effetto delle precedenti regole porti al medesimo risultato dei principi nazionali). Stante il cambiamento nelle regole di redazione del bilancio, la società è tenuta a dar conto dell'evento in nota integrativa, esplicitando le ragioni del passaggio ed indicando la data di transizione. Sempre in nota, andranno inserite le riconciliazioni del patrimonio netto e del conto economico comparativo e complessivo, in modo che sia possibile comprendere le rettifiche dei vari saldi e le differenze dovute proprio alla transizione.

Il nuovo OIC 33 risulta applicabile ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2020, ma resta possibile l'applicazione già a partire dal 1° gennaio 2019.

© Riproduzione riservata